

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 05/06/2019) 06/09/2019, n. 37224

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

Dott. NARDIN Maura - Consigliere -

Dott. RANALDI Alessandro - rel. Consigliere -

Dott. PICARDI Francesca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

P.I.C., nato a (OMISSIS);

F.T., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/07/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. ALESSANDRO RANALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Dott.ssa MIGNOLO OLGA;

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito il difensore;

Per le parti civili Pi.Fr. per se e per la figlia minore Pi.La. è presente l'avv. Brignone Luca del foro di Napoli che deposita conclusioni, nota spese e chiede il rigetto dei ricorsi.

Per le parti civili A.E. e A.F. è presente l'avv. Sica Maurizio del foro di Napoli che deposita conclusioni, nota spese e chiede il rigetto o inammissibilità dei ricorsi.

Per P. è presente l'avv. Gersone Diomede del foro di Napoli che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento;

Per F. è presente l'avv. Valentino Mauro del foro di Napoli che chiede l'accoglimento del ricorso.

### Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 5.7.2018 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato F.T. colpevole del reato di omicidio colposo di Al.Cr. e, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza del primo giudice in punto di responsabilità di P.I.C. per il medesimo reato.

1.1. La vicenda attiene al sinistro verificatosi la mattina del (OMISSIS), all'altezza dei giardini "

(OMISSIS)", a causa del quale perdeva la vita la quarantatreenne Al.Cr..

Secondo quanto ricostruito in sede di merito, quella mattina la Al. stava percorrendo la predetta via, alla guida della sua autovettura Fiat Panda, quando sulla strada si abbatteva improvvisamente un pino marittimo di notevoli dimensioni ubicato nel perimetro dei giardini; l'albero andava a colpire in pieno la vettura in transito, provocando lo schiacciamento del tetto e gravissime lesioni alla conducente che ne causavano in breve tempo la morte.

**ACCUSA**  
1.2. Si addebita alla P.I., quale funzionario agronomo del Servizio Qualità dello spazio urbano della Direzione Ambiente del Comune di (OMISSIS), di non essersi colposamente attivata per fronteggiare la situazione di pericolo in cui si trovava l'albero, in relazione ad un sopralluogo da lei effettuato verso la fine del mese di aprile (circa un mese e mezzo prima dell'evento) presso i giardini, durante il quale aveva avuto modo di valutare le condizioni dell'albero e, ciononostante, non aveva preso alcuna iniziativa, nè personalmente nè in termini di mera segnalazione al suo ufficio della situazione per assicurare la manutenzione e la vigilanza di cui la pianta necessitava.

1.3. Si addebita al F., quale vigile del fuoco e coordinatore della Sala Operativa del Comando provinciale di (OMISSIS), ivi in servizio il (OMISSIS), di aver ricevuto la telefonata da parte del titolare (G.S.) di un esercizio commerciale posto di fronte all'albero in questione, il quale chiedeva l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco, segnalando che la pianta si era piegata ed era pericolante, e di non avere colposamente inviato una squadra per verificare la situazione, limitandosi a girare la richiesta di intervento alla sala operativa della Polizia Municipale, che a sua volta non sarebbe intervenuta. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto censurabile la condotta del F. in quanto l'intervento sul posto competeva in primo luogo ai VV.FF., con l'eventuale ausilio della Polizia Municipale per transennare o interdire il traffico, trattandosi di un intervento tecnico caratterizzato dai requisiti dell'immediatezza e urgenza della prestazione.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati F. e P.I., a mezzo dei rispettivi difensori.

3. F.T. deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla prova certa della colpevolezza del ricorrente.

Contesta l'asserzione contenuta in sentenza secondo cui l'intervento sul posto competesse in primo luogo ai Vigili del Fuoco.

Rileva che la caduta dell'albero è avvenuta il (OMISSIS), ossia ben 14 giorni dopo la telefonata del S. ricevuta dal ricorrente. Tale dato cronologico evidenzia la illogicità della motivazione allorquando accenna ad una situazione di "imminente pericolo" riconducibile alla detta telefonata. Tale lasso di tempo va ad incidere sul nesso di causalità fra la ritenuta omissione del ricorrente e l'evento verificatosi, ma anche sulla ritenuta violazione della regola cautelare.

Sull'asserito comportamento negligente del F. la sentenza non si confronta con le emergenze probatorie e con le massime di esperienza. Non si considera che il F., dopo aver girato la richiesta di intervento alla Polizia Municipale, richiamò il S. chiedendogli se vi fosse un pericolo di caduta dell'albero, sentendosi rispondere che avrebbe potuto sussistere un problema di potatura, affermazione che faceva scemare quella percezione di pericolo imminente, tanto che era sempre il F. a spiegare al suo interlocutore di avere già contattato i vigili urbani, invitandolo a richiamare se vi fossero stati ulteriori sviluppi ("se è qualcosa fatemi sapere"). È emerso che nè il S. nè altri cittadini della zona abbiano ulteriormente allertato i vigili del fuoco nei giorni successivi, circostanza rilevante ai fini del nesso causale.

Nè risulta dimostrato in atti che il F. avesse intuito che i vigili urbani non avrebbero dato seguito alla richiesta di intervento, risultando piuttosto il contrario, avendo il ricorrente fornito al collega tutte le informazioni necessarie per agevolare il contatto fra i vigili ed il S..

La sentenza impugnata non ha adeguatamente valutato la testimonianza del Comandante dei Vigili del Fuoco, che si era espresso nel senso che alcun rilievo poteva essere mosso al F., omettendo di motivare sul requisito della prevedibilità ex ante in ordine alla verificabilità dell'evento.

Il F. non aveva alcun dovere di richiamare i vigili urbani, già opportunamente allertati, e la motivazione sul punto della sentenza impugnata dimostra che il giudice di appello non si è posto in una prospettiva ex ante, bensì in una valutazione ex post, sostenendo erroneamente che già il (OMISSIS) il ricorrente avrebbe dovuto prevedere che la sua omissione avrebbe potuto provocare l'evento.

4. P.I.C. deduce quanto segue.

I) Vizio di motivazione sulle cause sopravvenute da sole sufficienti a produrre l'evento.

Esponde che l'albero è caduto improvvisamente per ribaltamento e che la ricorrente, circa due mesi prima, si era limitata a passare nei pressi dell'albero e a visionario: lo stesso le era sembrato in buona salute, presentando la stessa inclinazione che lo definiva oramai da oltre 30 anni.

Nel caso difetta un effettivo sopralluogo o una relazione ispettiva documentata della ricorrente.

E' solo il teste G.S. che il (OMISSIS), ad oltre un mese dal passaggio sul posto della P., nota qualcosa che si è modificato nella struttura dell'albero e si attiva, chiedendo ausilio alle forze preposte.

Le omissioni successive da parte dei pubblici ufficiali concretizzano una serie causale assolutamente autonoma, non considerata dalla Corte territoriale ed in contrasto con quanto statuito nei confronti del F., atteso che se si fosse dato seguito alla chiamata del S. l'evento non sarebbe accaduto.

Alla ricorrente si attribuisce una posizione di garanzia senza citare leggi, norme o regolamenti che supportino tale qualità, anzi in sentenza si riferisce che la posizione della ricorrente era stata sospesa per motivi di bilancio dal Comune sin dal (OMISSIS). Le risultanze processuali hanno definito l'ufficio della P. un ufficio manutentivo e di gestione delle alberature, non un pronto intervento. Non è citata la fonte dell'obbligo giuridico di intervento da parte della prevenuta.

II) Vizio di motivazione in relazione alle conclusioni tecnico-scientifiche cui è pervenuta la Corte territoriale sulla valutazione degli elaborati peritali ed il diniego di procedere a perizia.

Lamenta che non sia stato effettuato un accertamento peritale che avrebbe potuto accertare se l'albero, a due mesi dall'evento, fosse davvero a rischio crollo. Il consulente tecnico del PM, Dott. B., in sede di controesame, ha affermato che, anche se avesse visto in piedi l'albero, non avrebbe potuto affermare: "Questa pianta cadrà".

III) Si impugna l'ordinanza della Corte territoriale resa il 19.3.2018 circa l'appello proposto dalle parti civili, contestandosi una serie di carenze nelle procure rilasciate.

5. Con memoria depositata il 17.5.2019 il difensore di P.I.C. ribadisce i motivi di censura in punto di ritenuta colpa generica della ricorrente per il fatto occorso e di omessa verifica delle condizioni dell'albero nell'(OMISSIS), insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata.

## Motivi della decisione

1. Si ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio nei confronti dell'imputata P.I.C., mentre debba essere rigettato il ricorso di F.T., per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il ricorso della P.I. è fondato, nella parte in cui lamenta le carenze giuridico-motivazionali della sentenza impugnata in punto di configurabilità di una specifica posizione di garanzia della ricorrente rispetto all'evento letale determinato dalla caduta dell'albero, vale a dire in ordine alla effettiva insorgenza, nel caso specifico, di un suo obbligo giuridico di impedire l'evento.

3. La Corte territoriale, al riguardo, sviluppa un percorso motivazionale lacunoso e approssimativo, inidoneo ad attribuire alla P.I. una posizione di garanzia che consenta di affermare, con adeguata valutazione tecnico-giuridica, la sussistenza, in capo alla stessa, nella situazione di fatto accertata,

della posizione di garante del rischio successivamente realizzatosi.

Secondo la Corte di merito, la prevenuta, all'epoca dei fatti funzionario agronomo del Servizio qualità dello spazio urbano della direzione ambiente del Comune di (OMISSIS), "non è chiamata a rispondere dell'evento in ragione della sua appartenenza in generale alla predetta struttura del Comune (...) Le si imputa molto più specificamente di non essersi attivata per fronteggiare la situazione di pericolo in cui (...) l'albero si trovava, con riferimento ad un particolare episodio e cioè un sopralluogo asseritamente da lei effettuato verso la fine del mese di aprile (quindi circa un mese e mezzo prima dell'evento) presso i giardini di (OMISSIS) nel corso del quale aveva avuto ampio modo di valutare le condizioni dell'albero e ciò nonostante... non aveva preso alcuna iniziativa... per assicurare la manutenzione e la vigilanza di cui la pianta necessitava" (pagg. 15-16).

Per quanto attiene al citato "sopralluogo", la sentenza dà atto che del suo svolgimento non esiste documentazione alcuna, ma osserva che la stessa P. ammise spontaneamente (a s.i.t.) che, nel corso di potature e messa in sicurezza di alberature della (OMISSIS), ella aveva proceduto ad una "ispezione esterna" degli alberi ad alto fusto dei giardini di (OMISSIS), e che in tale occasione l'albero in questione "non presentava anomalie visibili dall'esterno". In sede di esame dibattimentale l'imputata ha negato di avere mai effettuato un simile sopralluogo, sostenendo di avere semplicemente "guardato distrattamente" il pino marittimo a distanza, da lei ben conosciuto da anni, constatando comunque che esso non presentava alcuna sofferenza vegetativa, nè rami secchi o spezzati od altre anomalie.

La Corte territoriale, pur riconoscendo - concordemente con il primo giudice che non si trattò di un vero e proprio sopralluogo formale, evidenzia che si trattò comunque di "un'ispezione od un controllo", e che in tale occasione l'imputata non ebbe adoperare "una corretta valutazione delle condizioni di pericolosità della pianta".

La sentenza di appello ha ritenuto gravante sulla funzionaria, nella sua qualità, l'obbligo giuridico di attivarsi, per fronteggiare il rischio di caduta, con interventi finalizzati alla messa in sicurezza dell'albero, "indipendentemente dalla posizione organizzativa a lei attribuita la quale, va comunque sottolineato, le era stata sospesa da (OMISSIS) con attribuzione ad interim delle relative attribuzioni al dirigente arch. Pu." (pag. 19).

4. I suddetti passaggi motivazionali, caratterizzati da apoditticità e contraddittorietà intrinseca, rendono manifesti i vizi logico-giuridici da cui è affetta la sentenza impugnata, in relazione alla posizione di garanzia della P..

4.1. Si afferma, da un lato, che la prevenuta non è chiamata a rispondere del fatto-reato in relazione alla sua posizione di funzionario agronomo del Comune di (OMISSIS), bensì per avere effettuato una "ispezione" dell'albero, prima della sua caduta, rivelatasi colpevolmente erronea; dall'altro, si sostiene che sulla stessa gravasse un obbligo giuridico di attivarsi, proprio nella sua qualità di funzionario agronomo in servizio all'ufficio comunale competente sulle alberature di alto fusto. Tuttavia, si precisa che la posizione organizzativa a lei attribuita le era stata sospesa dal (OMISSIS), e non si spiega per quale motivo tale sospensione non assuma rilevanza rispetto alla posizione giuridica di garante del rischio che le viene, apoditticamente, imputata dalla Corte territoriale.

Tutto ciò rende poco chiaro e contraddittorio il ragionamento esplicito dal giudice in merito alla sussistenza di una effettiva posizione di garanzia della prevenuta, in relazione all'evento occorso; nè la sentenza si perita di indagare ed approfondire il tema degli specifici compiti assegnati alla P. in sede comunale, al fine di accertare se alla stessa fossero assegnati poteri di vigilanza e controllo delle alberature ad alto fusto finalizzate alla prevenzione dello specifico rischio di caduta dell'albero ovvero al semplice mantenimento in salute della pianta. Ciò al fine di rispondere alla domanda se il rischio di caduta della pianta dovesse essere gestito dall'ufficio della P. - e dalla stessa personalmente -, o, costituendo una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, dovesse essere fronteggiato da altri uffici.

4.2. La sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto di attribuire la responsabilità dell'evento alla P., in relazione all'avvenuto espletamento della cosiddetta "ispezione", che, nella visione della Corte distrettuale, avrebbe dovuto consentire alla funzionaria di riscontrare le condizioni di pericolosità in cui versava la pianta. Su tale aspetto, tuttavia, non si considera che l'ispezione costituisce un atto tipico di esercizio della pubblica funzione, avente uno specifico obiettivo finalizzato al soddisfacimento di un interesse pubblico di controllo o protezione. Nel caso specifico, come già sottolineato innanzi, non viene chiarito se la P. avesse una specifica competenza in materia, se fosse stata investita della verifica delle condizioni di pericolosità dell'albero, se vi fosse stata una formale assegnazione ed una conseguente "procedimentalizzazione" della relativa funzione.

Tutto ciò ha indubbie ricadute sulla individuazione della posizione di garanzia in capo alla funzionaria pubblica. L'affermazione della Corte territoriale in merito alla riscontrata sussistenza di una "ispezione", conseguente al semplice sopralluogo o "passaggio visivo" dell'albero, sia pure non fugace, da parte della P., è frutto di un ragionamento giuridicamente erraneo: infatti, non può ritenersi sufficiente, di per sé sola, una mera situazione di fatto, come quella di cui si dà conto in sentenza (peraltro in termini alquanto approssimativi, come del resto fa anche il giudice di primo grado, che descrive tale attività indifferentemente come "sopralluogo, ispezione o passaggio", v. pag. 6), per sostenere che sia stata effettuata una ispezione in senso tecnico-giuridico, idonea a costituire la base della richiamata posizione di garanzia in capo alla P. Con questo non si vuol dire che per aversi "ispezione" siano necessari particolari requisiti formali, ma è indubbio che occorre pur sempre verificare che la funzionaria, in quel momento, stesse esercitando un atto del proprio ufficio, e quindi che stesse agendo nell'esercizio delle proprie funzioni. La sentenza di merito non chiarisce sulla base di quali norme, regole o disposizioni la P. fosse stata investita della puntuale verifica delle condizioni di pericolosità dell'albero, non potendo certamente bastare, allo scopo, un evento casuale ed estemporaneo come il descritto "passaggio" sul posto.

In realtà, l'attivazione di poteri pubblici finalizzati alla prevenzione di un rischio potenziale per la pubblica incolumità, come quello in esame, non può discendere da una situazione casuale come quella che è stata laconicamente descritta nelle sentenze di merito, non essendo stato adeguatamente chiarito se nella fattispecie la P. abbia svolto, sia pure senza verbalizzarla, una vera e propria ispezione o verifica in senso tecnico-giuridico, finalizzata alla prevenzione dello specifico rischio di abbattimento dell'albero. In tal senso, l'obbligo giuridico connesso all'esercizio della funzione richiede un quadro fattuale e normativo che consenta al funzionario di essere consapevole di prendere in carico la situazione di rischio quale garante, sulla base di una investitura non necessariamente legata a formule sacramentali, ma che deve comunque derivare da una chiara situazione di fatto avente rilievo giuridico - di cui il giudicante è tenuto a dare conto - che investa il pubblico funzionario dell'obbligo di garanzia, con tutto quanto ne consegue in termini di consapevolezza di dover seguire determinate regole cautelari che si raccordano all'obbligo di diligenza richiesto al pubblico dipendente nell'esercizio della specifica funzione di controllo a lui demandata.

Tutto ciò non è stato adeguatamente affrontato dalla sentenza impugnata, che si limita a far discendere l'obbligo giuridico di garanzia in capo alla prevenuta dalla sua (generica) qualità di funzionaria agronoma del Comune, e dallo svolgimento di una "ispezione" in senso logico ma non in senso giuridico, atteso che - come ormai definitivamente chiarito - una mera analisi visiva (o "sopralluogo" che dir si voglia) dell'albero in questione, non può che costituire un dato ambiguo ed insufficiente ai fini della attribuzione della posizione di garante del rischio di che trattasi, non essendo stato chiarito se nella specie vi sia stata una attività di ispezione o controllo precipuamente finalizzata alla verifica dello specifico rischio di crollo dell'albero, di cui la prevenuta avesse contezza in ragione delle mansioni a lei attribuite nell'ambito dell'ufficio pubblico presso cui prestava servizio.

Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata è gravemente carente e lacunosa, oltre che illogica, in quanto si confonde il dato giuridico con il dato materiale, in nessun modo coincidenti, senza dare

conto degli specifici compiti della funzionaria, nell'ambito dell'attività svolta nel suo ufficio, e delle norme giuridiche che avrebbero "formalizzato" la sua posizione di controllo e verifica delle condizioni di stabilità dell'albero, in quel dato giorno di aprile (sia pure quale comportamento concludente finalizzato alla consapevole presa in carico della situazione, in funzione di prevenzione e di gestione dello specifico rischio di cui si tratta).

5. Sotto altro profilo, la motivazione della sentenza impugnata appare carente e contraddittoria in merito al profilo di colpa generica che viene addebitato alla P. In particolare, non viene chiarito se la funzionaria, all'atto della c.d. "ispezione", fosse nelle condizioni di accorgersi, con valutazione ex ante, di una situazione di imminente pericolo di caduta dell'albero, trattandosi di pino insistente sul posto da oltre 30 anni e tenuto conto del fatto che il detto sopralluogo avvenne circa un mese e mezzo prima dell'evento.

Al riguardo, la sentenza richiama alcune generiche testimonianze secondo cui il detto albero da tempo si era inclinato verso la strada ed aveva "strane oscillazioni"; ma in un passaggio della motivazione si dice che il teste S. (il quale segnalò ai vigili del fuoco il (OMISSIS) la pericolosa situazione dell'albero) si accorse che, nella pianta, qualcosa era cambiato nei primi giorni di maggio, quando costui aveva notato un sollevamento del terreno accanto al pino e un segno sulla corteccia a circa due metri e mezzo dalla base.

Tale testimonianza non è stata adeguatamente valutata dalla Corte territoriale, che non ha colto l'importanza della stessa in punto di prevedibilità dell'evento, atteso che i "segnali" di pericolo colti dal S. erano intervenuti solo nei primi giorni di maggio, vale a dire in epoca successiva al "sopralluogo" compiuto in aprile dalla P..

Del resto, in tema di prevedibilità dell'evento, se è vero che la Corte territoriale riferisce come i consulenti tecnici del PM abbiano parlato di una situazione di "elevata propensione al cedimento del pino" sin dal (OMISSIS), è altrettanto vero che gli stessi consulenti nulla abbiano osservato in termini di prevedibilità del crollo in concreto; tanto che, come segnalato dalla ricorrente, il consulente Dott. B., su controesame della difesa, ebbe a riconoscere che il crollo avvenne per ribaltamento e non per stroncamento, quindi fu piuttosto improvviso, e che anche se il consulente avesse visionato l'albero prima dell'evento, non avrebbe potuto affermare: "Questa pianta cadrà".

Nonostante, quindi, il quadro probatorio delineato dalla Corte territoriale non sia così univoco in termini di prevedibilità in concreto del crollo dell'albero, all'epoca della c.d. "ispezione" svolta nell'(OMISSIS), il giudizio sulla ritenuta sussistenza della colpa in capo all'imputata appare illogicamente netto e tranciante nel ricondurre alla stessa l'addebito di non avere effettuato una corretta valutazione delle condizioni di pericolosità (per possibile caduta) della pianta. Un simile giudizio, più che espressione di una corretta valutazione ex ante, che tenga conto delle modalità del sopralluogo e delle specifiche condizioni in cui versava la pianta al momento in cui era stata visionata dalla P., sembra piuttosto frutto di una considerazione effettuata ex post, a pianta caduta, operazione notoriamente scorretta quando si debba valutare la sussistenza di una condotta colposa in termini di prevedibilità ed evitabilità dell'evento (cfr. Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016 - dep. 2017, Di Pietro, Rv. 26925401).

6. In definitiva, le evidenziate lacune giuridico-motivazionali della sentenza impugnata, sia in punto di posizione di garanzia che di colpa, ne impongono l'annullamento nei confronti della P.I., con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

7. Il ricorso del F. è, invece, infondato.

8. Sul rimprovero mosso al F. la motivazione della sentenza impugnata appare adeguata e coerente con i dati processualmente emersi.

In particolare, è corretto e logico quanto affermato dalla Corte territoriale in merito al fatto che il F.,

ricevuta la richiesta di intervento dal S., non si sarebbe dovuto limitare a girare la richiesta ai vigili urbani ma, tenuto conto della denunciata situazione di potenziale pericolo di caduta dell'albero, avrebbe dovuto inviare una squadra di VV.FF. al fine di verificare la concreta situazione della pianta. Del resto, come illustrato nella sentenza impugnata, il dubbio sulla possibile esistenza di un pericolo imminente (di caduta) lo aveva manifestato lo stesso F. quando richiamò ed interpellò sul punto il S., ricevendo da quest'ultimo una serie di inquietanti particolari che avrebbero dovuto allertare l'attenzione del prevenuto (taglio e piegamento dell'albero su se stesso, sollevamento dal terreno, pendenza su un solo lato). Nonostante il F. avesse ormai girato la comunicazione alla Polizia Municipale, i giudici di appello condivisibilmente sottolineano che egli, alla luce di quanto riferitogli dal S., avrebbe dovuto rivalutare la situazione e fare intervenire una squadra dei VV.FF., non potendo certo affidarsi, per escludere l'urgenza dell'allarme, alle considerazioni di un privato cittadino circa un possibile problema limitato alla necessità di potatura della chioma. Spettava al pubblico ufficiale attivarsi al fine di valutare compiutamente la situazione, inviando personale esperto al fine di verificare le condizioni effettive del pino marittimo, che si sarebbe abbattuto di lì a pochi giorni (per l'esattezza 14, che restano un periodo di tempo trascurabile rispetto alla gravità del fatto). Il pronto intervento dei vigili del fuoco avrebbe consentito un approfondito esame in ordine alle condizioni della pianta, e, come riferito dal consulente tecnico del PM, in tal caso si sarebbe sicuramente pervenuti ad una valutazione di pericolo di caduta; il che avrebbe certamente consentito di adottare le opportune misure prevenzionistiche che avrebbero impedito il verificarsi dell'evento mortale.

L'addebito mosso al F., pertanto, non è legato al mancato intervento da parte dei vigili urbani, ma proprio al mancato intervento da parte dei vigili del fuoco, che il F. avrebbe dovuto allertare ed inviare sul posto alla luce della situazione di imminente pericolo denunciata dalla telefonata del S., il cui contenuto è stato congruamente e logicamente valutato dalla Corte territoriale nel senso dianzi indicato, valutazione come tale insindacabile in sede di legittimità.

Quanto alle censure del ricorrente in merito alla deposizione del Comandante dei Vigili del Fuoco (che si sarebbe espresso nel senso che alcun rilievo poteva essere mosso al F.) ed in merito alla circostanza che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare sul requisito della prevedibilità ex ante in ordine alla verificabilità dell'evento, è appena il caso di rilevare l'estrema genericità di tali censure, che comunque non colgono nel segno, atteso che la deposizione del Comandante è stata motivatamente disattesa in sentenza, e ritenuta non condivisibile in quanto basata su una non completa conoscenza degli eventi; per quanto attiene al requisito della prevedibilità ex ante, la Corte territoriale ne ha ampiamente trattato, ritenendola configurabile proprio alla luce della richiesta di intervento del privato cittadino S., secondo quanto già illustrato innanzi.

9. Al rigetto del ricorso del F. consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di P.I.C. e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, cui demanda pure la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Rigetta il ricorso di F.T., che condanna al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti civili costituite, così liquidate: Euro 3.000,00 in favore di Pi.Fr. e Pi.La., difesi dall'avv. Brignone Luca; Euro 3.000,00 in favore di A.E. e A.F. difesi dall'avv. Sica Maurizio, oltre accessori come per legge.

### **Conclusioni**

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019







**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**  
**COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

## Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile



## INDICE GENERALE

PREMESSA.....	4
INTRODUZIONE.....	6
1 – CONOSCENZA E REGOLAMENTAZIONE DEL VERDE.....	8
1.1 - Il Censimento del verde.....	9
1.2 - Il Sistema Informativo del verde.....	10
1.3 - Il Regolamento del verde pubblico e privato.....	12
1.4 - Il Bilancio arboreo.....	14
2 – PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL VERDE.....	14
2.1 - Il Piano comunale del verde.....	15
3 - PROGETTAZIONE DEL VERDE.....	18
3.1 - Criteri per la realizzazione delle aree verdi.....	19
3.2 - Acque pluviali.....	20
3.3 - Specie vegetali.....	20
3.4 - Materiali.....	22
3.5 - Specificità delle procedure di realizzazione inerenti progetti realizzati da operatori privati.....	22
3.6 - Aree gioco.....	23
3.7 - I suoli.....	27
3.8 - Elaborati e standard qualitativi del progetto del verde.....	28
4 - IL PIANO DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL VERDE.....	29
4.1 - Principi di gestione differenziata.....	30
4.2 - Componente arborea.....	31
4.2.1 - Gestione del rischio connesso alla presenza di alberi.....	32
4.2.2 - La potatura.....	40
4.2.3 - Il rinnovo delle alberate.....	42
4.3 - Componente arbustiva ed erbacea perenne.....	43
4.4 - Componente erbacea e superfici prative.....	45
4.5 - La gestione fitosanitaria.....	46
5 - INDICATORI PER UN GOVERNO DEL VERDE DI QUALITÀ.....	48
6 - FORMAZIONE DEGLI ADDETTI.....	50
7 - COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE PUBBLICA.....	51
GLOSSARIO.....	55
BIBLIOGRAFIA e sitografia utile.....	58

Il presente documento è il frutto di un lavoro coordinato e condiviso da più soggetti competenti a livello nazionale per la più ampia e corretta implementazione della Legge 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".

### **Coordinamento**

Bruno Cignini - *Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (MATTM)*

Laura Albani e Antonio Ragonesi - *Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)*

### **Autori**

Sabrina Diamanti - *Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF)*

Bianca Adamo, Mario Carminati, Renato Ferretti, Giovanni Nardelli, Barbara Negroni, Luigi Sani - *Gruppo di lavoro CONAF*

Giancarlo Quaglia, Eleonora Pietretti - *Centro Studi CONAF*

Angela Farina - *Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali*

Anna Chiesura, Pietro Massimiliano Bianco, Silvia Brini, Serena D'Ambrogi, Marzia Mirabile - *Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)*

Bruno Petrucci - *Direzione per la Protezione della Natura e del Mare del MATTM*

Claudia Bertolotto - *Comune di Torino*

Stefano Cerea - *Comune di Treviglio*

Ciro Degl'Innocenti e Mirko Leonardi - *Comune di Firenze*

Flavia Mazzoni - *Comune di Cervia*

Lara Riguccio - *Comune di Catania*

### **Contributi**

Per il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, i componenti Andrea Sisti, Carlo Blasi, Marco Marchetti. Associazione Italiana Direttori e Tecnici pubblici Parchi e Giardini (AIDTPG)

### **Materiale fotografico**

Stefano Bini e Consorzio Sinergia Verde

Mario Carminati

Sabrina Diamanti

Luigi Sani

Citare come: Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano. Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. MATTM, 2017

## PREMESSA

---

In linea con le tendenze politiche internazionali ed europee in materia di sviluppo sostenibile e di conservazione della biodiversità, l'Italia si è dotata nel 2013 di una legge apposita in materia di verde pubblico (si tratta della legge 14 gennaio 2013, n. 10, intitolata *Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*). Al Comitato per lo Sviluppo del verde pubblico, istituito ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, il parlamento ha intestato numerosi e delicati compiti: fra questi, quello di monitorare l'applicazione della nuova legge da parte delle amministrazioni più vicine al territorio, ovverosia i comuni, e promuoverne l'attuazione attraverso un continuo e attento supporto agli stessi, quali attori principali – nel disegno legislativo – del processo di definizione e orientamento delle politiche locali di sviluppo del verde.

In coerenza con quanto disposto alla lettera b) – comma 2 – art. 3: *“b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a)”*, dal punto d) del medesimo comma: *“d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini”* e dal punto g) – comma 1 - art 6: *“g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, ...”* il Comitato si è impegnato, in un proficuo ed essenziale lavoro di confronto con ANCI, nella predisposizione delle presenti Linee Guida per la gestione del verde pubblico, cui seguiranno ulteriori comuni approfondimenti e/o integrazioni su temi più specifici.

L'obiettivo, condiviso con la rappresentanza istituzionale delle amministrazioni comunali, è quello di corrispondere all'esigenza diffusa di disporre di indirizzi tecnici omogenei sul territorio nazionale a supporto delle politiche di governo del ricco e biodiverso patrimonio verde delle nostre città. Patrimonio che, e questo vale in special modo per la componente arborea, ha raggiunto in molti casi la maturità fisiologica: le alberate storiche dei nostri viali si trovano spesso in condizioni inadeguate rispetto alle esigenze biologiche e fisiologiche delle specie che le compongono, e mutate rispetto al momento della loro realizzazione. Con ciò che ne consegue anche in termini di sicurezza e incolumità dei centri urbani, nei quali è sempre più evidente che si giocherà una sfida cruciale, in punto di condizioni di vivibilità, da qui al 2050. Occorre mettere a punto, dunque, strumenti conoscitivi e decisionali capaci di rispondere in maniera efficace ed efficiente alle sollecitazioni poste dalle aree urbane in epoca di forti cambiamenti, non solo ambientali, ma anche sociali ed economici.

La questione non è, evidentemente, solo tecnica.

Dagli ultimi dati ISTAT disponibili (anno 2015) risulta che, nei 116 capoluoghi di provincia italiani, il Piano del verde è presente in meno di una città su 10, il regolamento del verde nel 44,8% dei casi, e il censimento del verde è realizzato da 3 città su 4. Dove una visione strategica in materia di verde urbano manca, si procede per interventi di “somma urgenza” per la messa in sicurezza dei siti, o impedendo l'accesso alle aree con piante pericolose, o addirittura eliminandole.

Occorre, decisamente, invertire la rotta.

Anzitutto nell'approccio: il tema del verde pubblico deve essere affrontato in modo sistematico e le amministrazioni comunali devono poter contare su risorse e strumenti tecnici idonei per una corretta pianificazione, progettazione, gestione e fruizione degli spazi verdi al fine di massimizzarne i numerosi benefici ambientali minimizzando i rischi.

Fra le misure essenziali per avere città più verdi (e quindi più sane, più attrattive, meglio tenute e con minor spesa: in una parola, più vivibili), le Linee guida indicano il censimento del verde, il sistema informativo territoriale, il regolamento del verde e il bilancio arboreo (senza dimenticare naturalmente gli strumenti di pianificazione strategica, come il piano comunale del verde), da far confluire in una visione d'insieme nella cornice di una corretta progettazione del verde pubblico, in un'ottica orientata alla sostenibilità ambientale ed economica. Cruciale si rivela altresì il tema della formazione degli operatori, anche della comunicazione, nonché il coinvolgimento attivo della cittadinanza nella gestione e valorizzazione partecipata di questo importante bene comune.

Naturalmente, le situazioni esistenti sul territorio possono essere anche profondamente differenziate fra loro. Per tenere in debito conto le peculiarità dei Comuni medio-piccoli (con popolazione, cioè, inferiore ai 15.000 abitanti), spesso provvisti di limitate risorse economiche e umane, ci si è rappresentati l'utilità di un approccio differenziato individuando in un set minimo di strumenti di governo del verde (Censimento, regolamento e Piano, ma anche il bilancio arboreo) lo standard minimo per una corretta gestione sostenibile del verde urbano.

Si ritiene comunque importante evidenziare che le presenti Linee guida non sono prescrittive, ma rappresentano solo uno strumento di consultazione ed informazione per tutti i comuni italiani, grandi e piccoli, utile per procedere correttamente e proficuamente nelle attività di pianificazione e gestione del verde urbano. Esse sono il frutto di un lavoro coordinato e condiviso con ANCI, e sono state predisposte con i contributi tecnico-scientifici di CONAF, ISPRA e l'Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini nell'ottica di un sempre più serrato e proficuo dialogo tra mondo della scienza e quello della politica, fondamentale per l'amministrazione di una risorsa preziosa come il verde pubblico. A tutti, va il ringraziamento mio personale e del Ministero per il contributo, qualificato e appassionato, che è stato dato da ciascuno.

**Massimiliano Atelli**

*Presidente Comitato per lo sviluppo  
del verde pubblico*

## INTRODUZIONE

---

Uno degli elementi decisivi per il miglioramento della qualità della vita in città è rappresentato senza dubbio dal verde urbano e peri-urbano. Inteso come *l'insieme delle componenti biologiche che concorrono a determinare l'impronta funzionale e paesaggistica di un centro abitato in equilibrio ecologico col territorio*, esso è un vero e proprio sistema complesso, formato da un insieme di superfici e di strutture vegetali eterogenee, in grado di configurarsi come un bene di interesse collettivo e come una risorsa multifunzionale per la città e per i suoi abitanti.

In accordo con le nuove politiche ambientali e di sviluppo sostenibile promosse a livello internazionale ed europeo, il nostro Paese si è dotato della **Legge 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi urbani"**, che rappresenta un punto di partenza per rilanciare il fondamentale ruolo svolto dagli spazi verdi urbani, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche socio-culturale. La Legge 10/2013 affronta infatti molteplici aspetti che vanno – tra le altre cose - dall'istituzione della **Giornata nazionale degli alberi** (Art. 1), che intende creare attenzione sull'importanza degli alberi, specie nei contesti urbanizzati; all'obbligo per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato e adottato e di realizzare un **bilancio arboreo** a fine mandato (Art. 2); all'istituzione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico presso il Ministero dell'ambiente, intestandogli funzioni ad ampio raggio (Art. 3); alle disposizioni in ambito urbanistico e territoriale (Art. 4); alla sponsorizzazione di aree verdi (Art. 5); alla promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani nell'ottica del miglioramento ambientale e della sensibilizzazione della cittadinanza (Art. 6); alla tutela e salvaguardia degli alberi monumentali (Art. 7), veri "patriarchi verdi" di grande valore culturale oltre che ambientale ed estetico.

Se adeguatamente pianificato, progettato e gestito, il verde può svolgere molte funzioni e produrre importanti benefici per l'ambiente, e quindi per la società: i cosiddetti **servizi ecosistemici**. Se consideriamo gli aspetti igienico-sanitari, i suoi positivi effetti sul **clima locale**, sulla **qualità dell'aria**, sui livelli di **rumore**, sulla stabilità del **suolo** sono di tutta evidenza. La vegetazione, ad esempio, funge da "climatizzatore naturale" stemperando quelli che sono gli eccessi termici che caratterizzano l'ambiente urbano. Attraverso l'ombreggiamento e la sottrazione di calore conseguente alla attività di evapotraspirazione della componente arborea, la temperatura nei periodi estivi subisce un abbassamento di diversi gradi: il conseguente minor bisogno di ricorrere al condizionamento artificiale negli edifici determina, pertanto, un impatto positivo indiretto sui consumi energetici, sulla qualità dell'aria e sul surriscaldamento globale. Grazie all'attività fotosintetica e alla capacità di fissare carbonio nei propri tessuti nonché di assorbire le sostanze gassose così altamente concentrate in ambiente cittadino, la vegetazione può contribuire alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico. Anche dal punto di vista della riduzione dei livelli di rumore, il contributo può essere notevole: la capacità fonoassorbente della vegetazione è nota, specialmente se associata ad altri tipi di barriere acustiche. Le chiome degli alberi e la vegetazione arbustiva, nell'intercettare la pioggia, aumentano i tempi di corrivazione, favorendo l'infiltrazione dell'acqua nelle superfici permeabili sottostanti e rallentandone il deflusso verso le reti di smaltimento, con notevole miglioramento del ciclo dell'acqua e con positivi effetti sulla stabilizzazione del suolo. Gli spazi verdi cittadini ospitano inoltre una flora ricca e varia e possono offrire habitat idonei per numerose specie animali, concorrendo alla **conservazione della biodiversità**. Contrariamente a quello che si pensa comunemente, all'interno dell'ecosistema urbano sono, infatti, presenti numerose specie, spesso fortemente legate a questo tipo di ambiente o addirittura dotate di una particolare dinamica in relazione alle attività antropiche che si svolgono.

Se consideriamo gli **aspetti socio-economici**, è innegabile che una città "verde", oltre ad apparire esteticamente più apprezzabile e appetibile a livello turistico, è in grado di incontrare i fabbisogni di ricreazione, relazione sociale, crescita culturale e di salute dei propri abitanti. Le funzioni sociali, culturali ed estetiche delle aree verdi sono riconosciute come elementi cruciali degli spazi aperti cittadini per le possibilità che offrono di **ricreazione, socializzazione e svago all'aria aperta**, nonché per i **valori storici e culturali** che conservano e trasmettono. E ciò vale tanto più se si considera che per ampie fasce di popolazione essi rappresentano la più immediata se non unica possibilità di contatto con la natura. Le aree

verdi offrono ai cittadini la possibilità di sperimentare il contatto diretto con i cicli naturali e gli elementi della flora e della fauna locale, contribuendo così all'**educazione ambientale** di giovani e adulti, alla ricerca scientifica nonché alla formazione di una cultura di conoscenza e rispetto del verde e della natura in generale. Hanno altresì una funzione aggregativa, di integrazione sociale, di ispirazione artistica, di crescita personale e di crescita affettiva e identitaria nei riguardi del proprio territorio di residenza.

Nonostante i molteplici benefici associati al verde, come visto in premessa la situazione a scala nazionale mostra ancora delle criticità. La fotografia che emerge è quella di un Paese in cui il verde urbano è gestito prevalentemente sul piano tecnico e prescrittivo più che come risorsa strategica per orientare alla qualità e alla resilienza le politiche di sviluppo locale. Questo ritardo è dovuto probabilmente anche al vuoto che per anni ha caratterizzato il panorama legislativo nazionale in tema di verde urbano. Nella giusta direzione si colloca quindi la Legge 10/2013 che finalmente interviene con una norma nazionale in materia, promuovendo non solo tutta una serie di misure locali di sensibilizzazione pubblica (artt. 1 e 2), di incremento delle aree verdi (artt. 3 e 6) e di tutela degli alberi monumentali (art. 7), ma anche con azioni di supporto all'azione politica inserendo tra i compiti del Comitato per il verde pubblico quello di proporre un piano nazionale sul verde (art. 3, comma 2, punto c).

Sebbene inferiori ai bisogni, gli investimenti destinati alla realizzazione di opere a verde non sono mancati e, con sempre maggiore frequenza rispetto al passato, si vanno avviando opere di recupero ambientale in aree degradate ma anche nuove realizzazioni in ambito pubblico e privato (atti d'obbligo post edificazione); i risultati che si conseguono, tuttavia, non sempre corrispondono alle aspettative e il rapporto tra i benefici e i costi sostenuti è ancora basso. I fattori che possono avere influito su questo stato di cose possono essere ricercati:

- nella mancanza di una corretta pianificazione dello sviluppo delle città che individui, avvalendosi di figure professionali competenti, le aree più idonee da destinare a verde;
- nell'assenza di corrette regole di progettazione che tengano conto, oltre che dei necessari aspetti estetici, anche di quelli pedologici, microclimatici, ambientali, agronomici, fitosanitari e biologici del contesto in cui si opera;
- nell'inesistenza in molte città di strutture stabili e di risorse economiche proporzionate alle esigenze e tecnicamente idonee a garantire una continua manutenzione e il rinnovamento del verde esistente;
- nella concorrenza con altre esigenze considerate dagli amministratori locali come prioritarie e dettate dalla necessità di reperire aree per parcheggi, viabilità e per altri servizi;
- nell'assenza di una incisiva politica educativa capace di sensibilizzare il cittadino medio al rispetto del patrimonio ambientale, e del verde pubblico in particolare, nonché di fornire ad ognuno una base conoscitiva su quelle che sono le principali e semplici regole di progettazione e manutenzione del verde privato.

Accanto alle criticità esposte che interessano la totalità dei Comuni italiani, si pongono gli aspetti legati ad una sempre più diffusa situazione amministrativa di carenza di risorse umane ed economiche ascrivibile soprattutto a quella importante quota di comuni italiani con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (7238 comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti su un totale di 7981, dati ANCI). Per tali realtà le presenti linee guida, pur rappresentando un importante documento di riferimento tecnico operativo, propongono un approccio differenziato che, mantenendo l'efficacia generale dei contenuti, risponda anche alle specifiche esigenze di gestione di queste realtà territoriali. Si ritiene quindi di poter individuare e proporre per queste amministrazioni, una dotazione minima di strumenti di governo del verde (Censimento, Regolamento e Piano del verde, ma anche il bilancio arboreo) che rappresentino gli strumenti indispensabili per una gestione del verde urbano che risponda adeguatamente alle esigenze di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Le presenti linee guida, nel fornire agli amministratori comunali criteri orientativi di natura tecnica, scientifica e culturale utili per la pianificazione, la coltivazione e la gestione del verde comunale, sia urbano

che periurbano, si pongono come obiettivo finale quello del miglioramento funzionale del patrimonio naturale urbano, in un'ottica anche economica, attribuendo carattere di priorità alla predisposizione e all'adozione di tutti quegli strumenti di *policy* a livello di pianificazione, di regolamentazione nonché di programmazione degli interventi di gestione, che sappiano considerare l'elemento del verde come un sistema complesso e integrato. Esse rispondono ai seguenti principali obiettivi:

- massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente urbano, pur nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche, attraverso una gestione integrata e innovativa capace di coniugare le esigenze ambientali con quelle economiche (riduzione delle spese di gestione);
- favorire la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio naturale del verde urbano e periurbano attraverso strumenti di mappatura e rappresentazione innovativi;
- rendere sistematici e omogenei gli interventi di gestione del sistema del verde urbano mediante predisposizione di opportuni piani e programmi;
- effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri più aggiornati e nel rispetto di tecniche colturali scientificamente fondate e rivolte alla riduzione degli *input* esterni;
- monitorare in modo costante il rapporto costi/benefici della gestione del verde, rendendo disponibili risorse per l'incremento quantitativo e qualitativo del verde urbano e periurbano adeguate agli standard europei;
- garantire una crescita sincrona della città e del suo patrimonio verde;
- garantire trasparenza ad ogni azione e rendere la cittadinanza parte attiva nella conoscenza e cura del verde attraverso azioni di comunicazione, informazione, didattica e confronto attivo.

## **1 – CONOSCENZA E REGOLAMENTAZIONE DEL VERDE**

---

La buona funzionalità e il corretto uso delle aree verdi pubbliche richiedono il supporto di strumenti di governo specifici, in grado di guidare gli amministratori nelle scelte di pianificazione, programmazione e gestione, ma anche di fornire ai cittadini elementi di conoscenza e di rispetto verso questo importante bene comune.

Nonostante l'eterogeneità degli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale in essere presso le varie Regioni italiane, esistono essenzialmente tre strumenti di settore, non alternativi ma complementari e di supporto l'uno all'altro, che l'amministrazione comunale può adottare per il governo dei propri sistemi verdi urbani e periurbani, in questo riscontrando anche le indicazioni della Legge n. 10/2013, "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani":

- **il Censimento del verde**
- **il Regolamento del verde**
- **il Piano del verde**

A questi, tradizionalmente considerati, si deve aggiungere, possibilmente ogni anno, il "Piano di monitoraggio e gestione del verde", quale supporto decisionale all'Amministrazione comunale, fondamentale per la programmazione degli interventi da realizzare nei 12 mesi, almeno quelli di ordinaria gestione del verde pubblico, anche in assenza momentanea degli altri strumenti sopra citati, per assicurare alla cittadinanza i necessari servizi espletabili soltanto con il verde urbano ben gestito.

Un altro strumento di cui si auspica la diffusione è il "Sistema Informativo del verde", base conoscitiva necessaria sia per il censimento che per le conseguenti azioni di monitoraggio, pianificazione e gestione; un telaio essenziale su cui tessere ogni informazione (puntuale, lineare e areale) datata e georeferenziata nel contesto urbano.